

STATUTO DI ASSOCIAZIONE INSIEME ONLUS

Art. 1. - È costituita l'Associazione INSIEME ONLUS, è una libera Associazione di fatto, apartitica e apolitica, con durata illimitata nel tempo e senza scopo di lucro, regolata a norma del Titolo I Cap. III, art. 36 e segg. del codice civile, nonché del presente Statuto. L'Associazione ha sede in Bolzano, vicolo delle Erbe 13. Il Consiglio di Comunità, con una sua deliberazione, può trasferire la sede nell'ambito della stessa città o in altre città d'Italia.

Viene espressamente previsto l'uso, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, della locuzione "ONLUS" o "Organizzazione non lucrativa di utilità sociale", in conformità al D.Lgs: 4 dicembre 1997 n. 460, articolo 10 c. 1 lettera i).

Art. 2. - L'associazione non ha fini di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale. Promuove la cultura della tolleranza, della non violenza e della mediazione dei conflitti in sé stessi, nelle famiglie, nelle comunità e fra i popoli. Sostiene progetti di formazione ed educazione per il benessere psicofisico della persona. Attraverso una informazione veritiera e costruttiva si impegna nella ricerca e nella sensibilizzazione dell'opinione pubblica riguardo a situazioni di disagio sociale. Per questo scopo produce documentazione scritta e audio-visiva, pellicole cinematografiche e fotografiche. L'Associazione vuole impegnarsi a garantire i diritti e la dignità di tutti i cittadini tramite interventi di informazione e di finanziamento di progetti culturali e sociali. Vuole diffondere il consumo consapevole, la cura per l'ambiente e il rispetto per animali, piante e minerali. L'Associazione INSIEME ONLUS s'impegna a:

a) curare la pubblicazione di film, libri fotografici, periodici,

monografie, documenti, cataloghi, prodotti multimediali, ecc. per la conoscenza della storia, della cultura e della realtà socio-economica dei Popoli e dei Paesi con i quali di volta in volta, si trova ad operare;

b) attivare sul territorio percorsi di formazione ed educazione, di sostegno al benessere psicofisico della persona umana, rivolgendo la propria attività a soggetti diversamente abili, malati psichici, giovani e bambini disadattati e persone con simili disagi;

c) promuovere attività eque e solidali e diffondere tipologie di beni e servizi che siano frutto di un processo produttivo rispettoso dell'uomo, dell'ambiente e delle sue risorse;

d) L'Associazione potrà svolgere attività non in contrasto con quanto disciplinato dal D.lgs 460/1997 e con i principi e i valori associativi a cui il presente Statuto è ispirato.

L'Associazione INSIEME ONLUS opererà quindi nel settore di interesse collettivo: tutela dei diritti civili; in via secondaria l'associazione svolgerà anche la sua attività nei settori: istruzione e formazione. L'attività svolta dall'associazione è rivolta ad arrecare benefici a persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari.

Art. 3. – Le finalità sopra citate verranno perseguite attraverso l'intervento dei soci nei campi indicati, anche mediante:

- associazione con parti terze;
- partecipazione a bandi relativi all'erogazione di finanziamenti volti al perseguimento dell'oggetto sociale da chiunque emanati: unione europea, stato italiano od europeo, regioni, province, comuni, enti privati, pubblici e di natura mista;
- ricerca fondi e contributi presso persone fisiche, istituzioni pubbliche, nazionali e locali, oltre che Fondazioni ed ONLUS.

L'Associazione INSIEME ONLUS al fine di perseguire questi scopi, si propone di:

- individuare campi di disagio sociale tramite la ricerca e lo studio; eseguire interviste, registrazioni audio-visive e la raccolta di documenti scritti riguardo alle situazioni individuate; divulgare il materiale raccolto;
- organizzare attività e incontri che contribuiscano alla costruzione e alla diffusione di una cultura di pace in riferimento ad ambiti come quelli dei diritti umani, degli aiuti umanitari, del dialogo interreligioso e della risoluzione dei conflitti;
- estendere la propria attività in ambiti sociali (scuole, persone diversamente abili, carceri, tossicodipendenti, ospedali, ASL, DSM, servizi sociali, ecc.), come mezzo di prevenzione del disagio e come sostegno nelle relazioni di aiuto e nei diversi interventi terapeutici (come arteterapia, musicoterapia, psicoterapia, fisioterapia, e altre discipline volte al benessere psicofisico);
- porsi come punto di riferimento per quanti, svantaggiati o portatori di handicap, possano trovare, tramite le attività dell'Associazione, un sollievo al proprio disagio;
- diffondere le più ampie conoscenze sullo sviluppo sostenibile, in particolare su un corretto rapporto essere umano-ambiente. La diffusione di tali conoscenze si attua mediante attività di formazione, diffusione e applicazione dell'agricoltura biologica e mediante la realizzazione e la distribuzione di beni e servizi (oltre a materiale informativo) provenienti dai soggetti svantaggiati;
- promuovere la forma di distribuzione commerciale ispirata ai valori sociali del Commercio Equo e Solidale basato sul pagamento di prezzi equi dei prodotti provenienti dai Paesi Economicamente Meno

Sviluppati e su rapporti di cooperazione duraturi e paritari.

L'Associazione non può svolgere attività diverse da quelle istituzionali esclusivamente aventi finalità di solidarietà sociale suddette, ad eccezione delle attività direttamente connesse a quelle istituzionali, ovvero accessorie, in quanto integrative delle stesse, nel rispetto delle condizioni e dei limiti di cui all'art.10, comma 5 del D.Lgs 460/97 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 4. - L'Associazione INSIEME ONLUS è offerta a tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali.

I soci si dividono nelle seguenti categorie:

- soci ordinari: persone o enti che si impegnano a pagare, per tutta la permanenza del vincolo associativo, la quota annuale stabilita dal Consiglio di Comunità;
- soci onorari: persone, enti o istituzioni che abbiano contribuito in maniera determinante, con la loro opera od il loro sostegno ideale ovvero economico alla costituzione dell'Associazione. Hanno carattere permanente e sono esonerati dal versamento di quote annuali.

Il trattamento dei soci nel rapporto associativo è di tipo paritetico, difatti vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo.

Le quote o il contributo associativo non è trasmissibile ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non è soggetta a rivalutazione.

I soci che cessino di appartenere all'Associazione per qualsiasi motivo non possono riprendere i contributi versati e non possono vantare alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Art. 5. - L'ammissione dei soci ordinari è deliberata, su domanda scritta del richiedente controfirmata da almeno tre soci.

Art. 6. - Tutti i soci sono tenuti a rispettare le norme del presente statuto e l'eventuale regolamento interno, secondo le deliberazioni assunte dagli organi preposti. In caso di comportamento difforme, che rechi pregiudizio agli scopi o al patrimonio dell'Associazione il Consiglio di Comunità dovrà intervenire ed applicare le seguenti sanzioni: richiamo, diffida, espulsione dall'Associazione.

Art. 7. - Tutti i soci maggiorenni hanno diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione, così come previsto alla lettera h) dell'art. 10, c. 1 del D.Lgs 460/1997. E' espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Art. 8. - Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da:

- beni, immobili e mobili;
- contributi;
- donazioni e lasciti;
- rimborsi;
- attività marginali di carattere commerciale e produttivo;
- ogni altro tipo di entrate.

I contributi degli aderenti sono costituiti dalle quote di associazione annuale, stabilite dal Consiglio di comunità e da eventuali contributi straordinari stabiliti dall'Assemblea, che ne determina l'ammontare.

Le elargizioni liberali in denaro, le donazioni e i lasciti, sono accettate dal Consiglio di Comunità, che delibera sulla utilizzazione di esse, in armonia con le finalità statutarie dell'organizzazione.

I proventi derivanti da attività marginali sono inseriti in apposita voce del bilancio dell'organizzazione; il Consiglio di Comunità delibera sulla

utilizzazione dei proventi, che deve essere comunque in armonia con le finalità statutarie dell'organizzazione.

Gli utili o gli avanzi di gestione dovranno essere impiegati obbligatoriamente per la realizzazione delle attività istituzionali o di quelle ad esse direttamente connesse.

E' fatto divieto di distribuire, anche solo in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura, così come previsto alla lettera d) dell'art. 10, c.21 D.Lgs. 460/1997.

Art. 9. - L'anno finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

L'associazione deve redigere entro il 30 aprile di ogni anno il bilancio consuntivo da sottoporre all'assemblea, come previsto dal D.Lgs 460/97 art. 10, c. 1 lettera g), ed entro il 31 dicembre l'associazione deve sottoporre all'assemblea il bilancio preventivo relativo all'anno successivo.

Il bilancio deve essere depositato presso la sede dell'associazione entro i 15 giorni precedenti la seduta per poter essere consultato da ogni associato.

Art. 10. - Gli organi dell'Associazione sono:

- l'Assemblea dei Soci;
- il Consiglio di Comunità;
- il Consiglio Scientifico;
- il Collegio dei Revisori, se nominato.

Art. 11. - L'Assemblea dei soci è il momento fondamentale di

confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell'Associazione ed è composta da tutti i soci, ognuno dei quali ha diritto ad un voto, qualunque sia il valore della quota. Essa è convocata almeno una volta all'anno in via ordinaria, ed in via straordinaria quando sia necessaria o sia richiesta dal Consiglio di Comunità o da almeno un decimo degli associati.

In prima convocazione l'assemblea ordinaria è valida se è presente la maggioranza dei soci, e delibera validamente con il metodo del consenso come specificato all'art. 15; in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti e comunque la delibera viene fatta sempre con il metodo del consenso.

L'assemblea straordinaria delibera in prima convocazione con la presenza di almeno 2/3 degli associati e in seconda convocazione con il voto consensuale dei presenti.

La convocazione dell'assemblea è fatta tramite fax, lettera o e-mail almeno otto giorni prima della data della riunione.

Le delibere assembleari verranno trascritte in apposito verbale.

Art. 12. - L'assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:

- elegge il Consiglio di Comunità e se lo ritiene opportuno il Collegio dei Revisori;
- elegge il Consiglio Scientifico;
- approva il bilancio preventivo e consuntivo;
- approva il regolamento interno.

L'assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello Statuto e l'eventuale scioglimento dell'Associazione.

All'apertura di ogni seduta l'assemblea elegge un Presidente (facilitatore) ed un segretario che dovranno sottoscrivere il verbale finale.

Art. 13. – I compiti amministrativi, gestionali sono svolti da un: “Consiglio di Comunità” composto di due o tre membri, eletto con approvazione consensuale tramite una riunione di tutti i soci partecipanti. Questo consiglio è formato da soci che si candidano su scelta volontaria in seguito alla proposta comunicata a tutti durante la riunione. L’uscente amministrazione spiega i compiti del consiglio e chiede chi voglia farne parte. Uno dei membri del Consiglio di Comunità uscente (stabilito in maniera consensuale dai soci partecipanti) rimane attivo per assicurare una continuità di conoscenze, mentre gli altri due escono dal consiglio. Il mancato consenso dei soci sui componenti del nuovo consiglio, determina il rinvio della decisione alla riunione di sei mesi dopo, e via di seguito di sei mesi in sei mesi.

Il Consiglio di comunità dura in carica tre anni.

La rielezione può essere anticipata secondo il parere del “Consiglio Scientifico” che fa da supervisione all’Associazione, nel caso almeno uno dei membri del Consiglio di Comunità si trovi d’accordo con questo parere.

Il Consiglio di comunità sviluppa idee di progetti per l’Associazione e le delibera col metodo del consenso al suo interno. Nel caso di mancato consenso si impegna a riunirsi almeno ogni due settimane fino al raggiungimento del consenso, modificando le proprie opinioni o le modalità di proporle. Provvede che vengano sviluppate e realizzate anche accogliendo progetti proposti dai soci partecipanti alle riunioni annuali o semestrali.

Si avvale per realizzare le idee di progetti anche del contributo di altri consigli di due o tre persone, chiamati “Consigli di Pratica” che verranno eletti consensualmente da tutti i soci presenti durante le

riunioni annuali o semestrali che sono previste per questi scopi. I membri di questi consigli saranno dei soci che si candideranno volontariamente, in seguito alla proposta di idee di progetti del Consiglio di Comunità. Nel caso di necessità impellente di altri Consigli di Pratica in itinere, saranno nominati provvisoriamente dal Consiglio di comunità in maniera autonoma, per poi essere confermati o meno da tutti i soci partecipanti, durante la successiva riunione.

Qualsiasi membro dell'associazione che non operi secondo le linee guida dello statuto dell'Associazione, potrà essere sospeso dal suo incarico, previa decisione di tutti i soci partecipanti ad una delle riunioni biennali o ad una riunione convocata in proposito.

Nel caso un Consiglio di Pratica fosse in disaccordo al suo interno, e non riuscisse ad essere operativo, potrà essere sciolto secondo il parere del Consiglio di Comunità e del Consiglio Scientifico, per formare un nuovo Consiglio di Pratica composto completamente da nuovi membri.

Impegni del Consiglio di Comunità:

trovarsi di persona almeno una volta ogni due mesi (meglio una volta alla settimana), soprattutto per essere presenti gli uni agli altri e di seguito sviluppare idee e realizzarle in armonia e consapevolezza.

Realizzare i progetti direttamente e/o con la collaborazione di altri soci o esperti.

Proporre i progetti ai soci per formare i Consigli di Pratica.

Svolgere i compiti amministrativi già previsti dallo Statuto dell'Associazione.

Impegni del Consiglio di Pratica:

realizzare i progetti proposti dal Consiglio di Comunità, incontrandosi di persona in armonia e consapevolezza almeno una volta ogni due

mesi (meglio una volta alla settimana).

Operare secondo il metodo del consenso come previsto per il Consiglio di Comunità e l'Assemblea dei soci.

Collaborare con altri soci o esperti disposti a partecipare al progetto, avendo cura di ascoltare e includere le loro proposte e bisogni.

Art. 14. - Il Consiglio di Comunità è l'organo esecutivo dell'Associazione INSIEME ONLUS. Si riunisce oltre nei casi previsti all'art. 13 anche quando la convocazione viene fatta su richiesta del:

- il presidente;
- almeno 2 dei componenti, su richiesta motivata;
- richiesta motivata e scritta di almeno il 30% dei soci.

Il Consiglio di Comunità ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.

Nella gestione ordinaria i suoi compiti sono:

- predisporre gli atti da sottoporre all'assemblea;
- formalizzare le proposte per la gestione dell'Associazione;
- elaborare il bilancio consuntivo che deve contenere le singole voci di spesa e di entrata relative al periodo di un anno;
- elaborare il bilancio preventivo che deve contenere, suddivise in singole voci, le previsioni delle spese e delle entrate relative all'esercizio annuale successivo;
- stabilire gli importi delle quote annuali delle varie categorie di soci.

Di ogni riunione deve essere redatto verbale.

Art. 15. – All'interno del Consiglio di Comunità viene nominato un presidente, che ha funzioni meramente rappresentative delle decisioni consensuali del Consiglio di Comunità. Viene eletto consensualmente dai soci durante l'assemblea annuale, contestualmente all'elezione

del Consiglio di Comunità, e come questo rimane in carica tre anni e può essere rieletto. Il presidente, come espressione del metodo consensuale, è il legale rappresentante dell'Associazione a tutti gli effetti.

Il presidente, sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione, avendo egli cura che questi esprimano la volontà consensuale del Consiglio di Comunità; può aprire e chiudere conti correnti bancari e postali, procedere agli incassi, e conferire ai soci procura speciale per la gestione di attività varie.

Metodo del consenso

Durante l'Assemblea annuale si stabilisce un consiglio di due o tre soci, appartenenti al Consiglio di Comunità o a un Consiglio di Pratica, che ha l'incarico di organizzare l'Assemblea successiva. Un membro di questo consiglio svolge il ruolo di facilitatore dell'incontro annuale o semestrale dei soci partecipanti e propone idee di progetti o la composizione di consigli ecc. all'assemblea. I partecipanti esprimono le loro opinioni a riguardo. Quando il facilitatore sente che si è giunti a un momento di chiarezza, formula la possibile decisione e chiede: "è esatto?". Attende 3 minuti in silenzio. Se non vi è nessun intervento, richiede se sia esatto. Attende ancora 3 minuti in silenzio. Ciascuno riflette se sia d'accordo. Se non vi è nessun intervento, ripete la domanda per la terza volta. Se nessuno ha perplessità o domande e rimane in silenzio o risponde che è esatto, si mette a verbale la decisione. Nel caso non si raggiunga il consenso, si chiede alla minoranza se può lasciare andare la sua posizione e unirsi alla maggioranza. La minoranza è libera di decidere positivamente o negativamente.

Il metodo del consenso può avvenire in maniera informale all'interno

dei consigli, attraverso una comunicazione che viene messa a verbale.

I soci partecipanti alle riunioni annuali o semestrali possono proporre anche loro idee di progetto, avendo comunicato precedentemente al facilitatore dell'incontro l'argomento che vorrebbero trattare. Se approvate con il consenso di tutta l'assemblea, possono essere realizzate.

Tutte le attività si svolgono nello spirito comunitario di equipe e le decisioni vengono prese insieme. I singoli soci assumono piena responsabilità del progetto o della parte progettuale che si impegnano a svolgere.

I membri del Consiglio di Comunità, per la funzione amministrativa svolgono l'attività gratuitamente salvo il rimborso di eventuali spese. Si precisa che qualora i membri del Consiglio di Comunità svolgessero incarichi che esulano dalle funzioni amministrative, potranno percepire un compenso professionale per l'attività svolta. Il Consiglio di Comunità, può essere revocato dall'assemblea con metodo consensuale.

Art. 16. Il "Consiglio Scientifico" svolge una funzione di supervisione dell'Associazione ed è composto da uno a tre membri che devono essere esperti con competenze psicologiche e relazionali. Il Consiglio Scientifico" è nominato dai soci, dura in carica per un triennio e può essere rieletto.

Impegni del Consiglio Scientifico: incontrarsi con il Consiglio di Comunità almeno due volte l'anno o su richiesta del Consiglio di Comunità stesso.

Art. 17. - L'Assemblea dei soci, se lo ritiene opportuno, può nominare

un Collegio dei Revisori o un revisore unico. Nel caso di nomina di un Collegio dei Revisori questo è composto da uno a tre soci o non soci eletti dall'Assemblea al di fuori dei componenti del Consiglio di Comunità. Il Collegio dei Revisori o il Revisore unico verificano periodicamente la regolarità formale e sostanziale della contabilità, redige apposita relazione da allegare al bilancio preventivo e consuntivo.

Art. 18. - Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea straordinaria. Il patrimonio residuo dell'ente deve essere devoluto ad associazione con finalità analoghe o per fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190 della legge 23.12.96, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 19. - Tutte le cariche elettive sono gratuite.

Ai soci compete solo il rimborso delle spese varie regolarmente documentate.

Art. 20. - Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme di legge vigenti in materia.